Convenzione per gli apprendisti

La presente convenzione costituisce parte integrante del CCL. Le disposizioni normative del CCL (capitoli da B a G del CCL) si applicano solo se vi si fa esplicito riferimento. In caso di mancato riferimento, le disposizioni della presente convenzione si applicano in aggiunta alle disposizioni di legge obbligatorie. Le definizioni (art. 1 CCL) e le disposizioni del Diritto delle obbligazioni, in particolare le disposizioni sul controllo e l'esecuzione della convenzione (capitolo H e I del CCL, risp. art. 39 fino art. 41d del CCL) si applicano senza limitazioni.

I PARTI CONTRAENTI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Parti contraenti

L'*Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)*, da un lato, e *l'Hotel & Gastro Union*, *il Sindacato Syna e UNIA*, dall'altro, concordano individualmente e congiuntamente, le seguenti condizioni minime e retribuzioni per gli apprendisti nel ramo della panetteria-confetteria.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente convenzione si applica a tutti gli apprendisti che vengono assunti in un'azienda nel ramo della panetteria-confetteria sulla base di un tirocinio ai sensi della legge sulla formazione professionale (LFPr).

Le disposizioni della presente convenzione costituiscono parte integrante del contratto di tirocinio stipulato tra l'apprendista e il datore di lavoro in qualità di formatore (maestro di tirocinio).

Art. 3 Modifiche

Eventuali accordi divergenti dalla presente convenzione sono consentiti solo a favore della persona in formazione e devono essere stipulati per iscritto.

Le rivendicazioni in conformità alla presente convenzione devono essere imputate con gli accordi contrattuali e alle rivendicazioni legali, indipendentemente dalla loro denominazione, e non devono essere cumulativamente dovute.

II INIZIO E FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4 Periodo di prova e di disdetta

Il periodo di prova è di tre mesi. Può essere prolungato prima della sua scadenza, previo accordo tra il datore di lavoro e l'apprendista e con l'approvazione delle autorità cantonali, di altri tre mesi fino a un totale di sei mesi.

Durante il periodo di prova, il contratto di tirocinio può essere annullato in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno del periodo di prova con un preavviso di sette giorni.

III RETRIBUZIONE

Art. 5 Salari minimi

I salari minimi per gli apprendisti nel ramo della panetteria-confetteria si applicano a tutti gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale (LFPr). I salari minimi sono stabiliti nel modo seguente:

Apprendisti in	1° anno	2° anno	3° anno
Formazione di base biennale **Certificato federale di formazione pratica (CFP)**	850	950	
Formazione di base triennale **Attestato federale di capacità (AFC)** (con o senza diploma di maturità professionale)	850	1050	1400
Formazione di base biennale **abbreviata** con **Attestato federale di capacità (AFC)** (dopo aver completato la formazione di base con il CFP o la formazione generale estesa (ad es. scuola media))		1200	1400
Apprendistato supplementare di un anno nella produzione (dopo aver completato la formazione di base AFC in un'altra specializzazione)			1400

In caso di compensazione degli svantaggi certificata, il salario minimo può essere ridotto con l'accordo dell'autorità cantonale competente.

I salari minimi sono costituiti dalla retribuzione (inclusi tutti i supplementi) e le eventuali spese forfettarie ai sensi della legge cantonale.

Art. 6 Tredicesima mensilità

È dovuta anche la tredicesima mensilità.

Art. 7 Pagamento

Il salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese, a meno che non vi sia un altro accordo o consuetudine.

All'apprendista deve essere consegnata una busta paga dettagliata.

Art. 8 Deduzioni salariali

Possono essere detratti dal salario:

- Contributi AVS/AI/IPG/AD
- Premi assicurativi secondo il contratto di apprendistato
- Premi a istituti di previdenza
- Affitto e vitto
- Anticipi salariali
- Indennizzo danni
- Imposta alla fonte
- Contributi alle spese di esecuzione

La compensazione è consentita nell'ambito dell'Art. 323b CO.

IV ORARIO DI LAVORO E CONTROLLO

Art. 9 Media delle ore di lavoro settimanali

L'orario di lavoro settimanale medio (orario di lavoro normale) è di 42 ore settimanali. Le pause pasto e le pause non contano come orario di lavoro, a meno che l'apprendista non sia tenuto a rimanere a disposizione del datore di lavoro.

Su richiesta del datore di lavoro, l'orario di lavoro da svolgere può essere inferiore o superiore all'orario di lavoro normale concordato. In questo caso la compensazione per l'orario medio di lavoro normale, nei limiti previsti dalla legge, deve essere effettuata entro 12 mesi.

L'orario di lavoro giornaliero degli apprendisti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età non può superare le 9 ore, compreso l'insegnamento obbligatorio e le ore straordinarie, nonché il tempo di lavorato anticipato o di recupero, e non può essere superiore a quello degli altri dipendenti dell'azienda. L'orario di lavoro deve essere compreso in un periodo di 12 ore o, in caso di lavoro notturno, di 10 ore (art. 31 LL). Gli apprendisti adulti possono lavorare per un massimo di 14 ore al giorno nell'arco delle 24 ore.

Deve essere garantito un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Prima dei giorni di scuola professionale o dei corsi interaziendali, gli apprendisti minorenni possono essere impiegati al più tardi fino alle ore 20 (art. 16 OLL 5). Per gli apprendisti maggiorenni, il periodo di riposo giornaliero medio è di 11 ore.

Art. 10 Conteggio dell'insegnamento nell'orario di lavoro

La formazione scolastica obbligatoria (frequenza della scuola professionale), i corsi specializzati intercantonali, i corsi interaziendali e la partecipazione agli esami finali di apprendistato, vengono conteggiati nell'orario di lavoro, purché rientri nell'orario di lavoro. Il conteggio è riconosciuto nella misura seguente:

- Un'intera giornata scolastica (mattina e pomeriggio, almeno 6 lezioni) conta come un'intera giornata lavorativa.

- Mezza giornata scolastica (mattina o pomeriggio, almeno 4 lezioni in totale) conta come mezza giornata lavorativa.

- Le lezioni scolastiche individuali inferiori a 4 lezioni al giorno contano come orario di lavoro nella misura della durata della lezione, comprese le pause abituali (tranne la pausa pranzo).

La preparazione agli esami, il completamento dei compiti, la preparazione della documentazione didattica, ecc. non costituiscono tempo di lavoro.

Le assenze non giustificate degli apprendisti sono considerate come ore in meno autoinflitte.

L'apprendista non può più essere invitato a lavorare, dopo un giorno intero di scuola.

La partecipazione a lezioni obbligatorie o a corsi interaziendali nei giorni di riposo o nelle mezze giornate non può essere conteggiata come giorno libero per l'allievo.

Art. 11 Ore supplementari

Le ore supplementari sono definite come ore lavorative ai sensi dell'art. 18, cpv 1 e 2, del CCL.

Le ore supplementari devono essere generalmente compensate entro un periodo di 12 mesi, ma non oltre la fine del contratto di tirocinio, con permessi della stessa durata. Le parti si riservano il diritto di stipulare accordi scritti diversi.

Le ore supplementari devono essere pagate alla fine dell'apprendistato con un supplemento del 25% se non è stato possibile compensarle.

Art. 12 Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a partire dai 16 anni, alle condizioni dell'articolo 17, cpv. 2 OLL 5 (art. 31 cpv. 3 LL).

Art. 13 Piano di lavoro e controllo dell'orario di lavoro

Il datore di lavoro deve redigere, se possibile, il piano di lavoro per due settimane con almeno due settimane d'anticipo. Sono possibili modifiche con breve preavviso a causa di eventi imprevisti.

Il datore di lavoro effettua un controllo dell'orario di lavoro che determina le ore di lavoro e di riposo, le vacanze, i giorni festivi e i giorni di riposo. L'apprendista può consultare e verificare in qualsiasi momento i propri orari di lavoro e di riposo. I reclami devono essere comunicati al datore di lavoro entro due settimane dalla la verifica.

Art. 14 Lavoro notturno e domenicale

La possibilità di lavorare di notte e di domenica è regolata dall'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto di lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

La retribuzione del lavoro notturno e domenicale è regolata dalla legge. Inoltre, gli apprendisti in produzione hanno diritto al supplemento notturno ai sensi dell'art. 17 del CCL.

V VACANZE, FESTIVITÀ E GIORNI DI RIPOSO

Art. 15 Vacanze

Il diritto alle vacanze annuali degli apprendisti è di 5 settimane. Il datore di lavoro stabilisce il calendario delle vacanze. Il datore di lavoro terrà conto dei desideri dell'apprendista nella misura in cui ciò è compatibile con gli interessi dell'azienda.

Art. 16 Festività e giorni di riposo

Il diritto ai giorni festivi è disciplinato dall'art. 20 CCL, quello ai giorni di riposo dall'art. 15a cpv. 1 e 2 CCL. Tuttavia, le disposizioni relative all'ubicazione e alla distribuzione dei giorni di riposo (ai sensi dell'art. 15a cpv. 3 e 4 CCL) non sono applicabili. È possibile suddividere i giorni di riposo in un giorno intero e due mezze giornate di riposo. Almeno un giorno di riposo deve essere preso a settimana.

VI VITTO E ALLOGGIO

Art. 17 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro può fornire vitto e alloggio, l'uso e le tariffe sono lasciati al libero accordo tra il datore di lavoro e l'apprendista.

Il contratto per vitto e alloggio può essere modificato di comune accordo durante la durata dell'apprendistato.

In assenza di un accordo scritto, si applicano le tariffe AVS in vigore. Possono essere addebitati solo i pasti effettivamente consumati. Se viene concordata una tariffa forfettaria, nel calcolo devono essere presi in considerazione i giorni di riposo settimanale, i giorni festivi, i giorni di scuola, ecc. in cui i pasti non vengono consumati regolarmente in azienda.

Le tariffe AVS, attualmente valide, sono:

	Per giorno	**Per mese**
Colazione	3.50	105.00
Pranzo	10.00	300.00
Cena	8.00	240.00
Vitto	**21.50**	**645.00**
Alloggio	11.50	345.00
Vitto e allogio	**33.00**	**990.00**

Il contratto per vitto e/o alloggio termina in ogni caso con la fine del tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il contratto di locazione può essere disdetto nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge, mentre il contratto per vitto e alloggio può essere disdetto con un preavviso di un mese.

VII ENTRATA IN VIGORE E REVOCA

Art. 18 Entrata in vigore e disposizione transitoria

La presente convenzione entrerà in vigore a condizione che sia dichiarata di obbligatorietà generale.

La convenzione si applica ai nuovi contratti di tirocinio a partire dall'inizio del primo anno di tirocinio 2025/2026.

I contratti di tirocinio esistenti al momento dell'entrata in vigore della convenzione continueranno ad essere applicati senza modifiche fino al completamento del tirocinio.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Commissione permanente

La Commissione permanente è responsabile dell'interpretazione, della richiesta di modifica, dell'attuazione e del rispetto dell'accordo ai sensi dell'art. 40 CCL.

Art. 20 Contributi alle spese di esecuzione

I Contributi alle spese di esecuzione (art. 41b CCL), l'obbligo di dichiarazione (art. 41b^{bis} CCL), la sanzione contrattuale (art. 41c CCL) e le disposizioni sull'utilizzo dei contributi (art. 41d CCL), si basano sul CCL.

Art. 21 Soggetto a ulteriori disposizioni

Restano riservate ulteriori disposizioni di legge. Le disposizioni del CCL non sono applicabili se non espressamente richiamate nella presente convenzione.

Le parti contraenti:

Schweizer Bäcker-Confiseure
Boulangers-Confiseurs suisses
Panettieri-Confettieri svizzeri

Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS

Silvan Hotz
Presidente

Urs Wellauer-Boschung
Direttore

SOCIETÀ PROFESSIONALE
PANETTERIA & CONFETTERIA
SVIZZERA

Hotel & Gastro Union

Esther Lüscher
Presidente

Roger Lang
Responsabile giuridico - politica sociale - campagne

Sindacato Syna

Nora Picchi
Responsabile politica sindacale, diritto e applicazione

Guido Schluep
Segretario centrale

UNIA
Il Sindacato.

Sindacato Unia

Vania Alleva
Presidente

Véronique Polito
Vicepresidente